

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Associazione italiana amici dei mulini storici APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Italiana amici dei mulini storici APS” senza fini di lucro. L'associazione (APS) e i suoi organi direttivi hanno sede presso il MUSEO DEL PO – Piazza Castello n. 12 - 46036 - Borgo Mantovano (Mantova).

Possono essere istituiti uffici distaccati, sezioni e nuclei territoriali, comitati, organismi professionali, tecnici e scientifici, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata

L'Associazione avrà durata fino all'anno 2050.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale di cui alla Lettera i dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- la riscoperta e valorizzazione culturale e turistica degli antichi mulini presenti nelle diverse località italiane, in funzione, in restauro e/o ristrutturazione, in modo che ne venga salvaguardata e protetta la loro valenza storica, architettonica e meccanica;
- riunire gli amici dei mulini e quanti vogliono dare il loro apporto al raggiungimento dello scopo di cui al punto precedente: proprietari di opifici, studiosi, mugnai, esperti, tecnici e appassionati delle arti e civiltà molitorie;
- adoperarsi per favorire la creazione di cantieri di restauro, ristrutturazione e di mantenimento dei mulini;
- collaborare per censire e mappare i mulini esistenti in Italia riportandoli su una carta geografica usando una idonea simbologia in modo da evidenziare le diverse tipologie e lo stato di funzionalità e conservazione. Ciò con l'obiettivo di creare un albo nazionale dei mulini storici;
- incoraggiare e sostenere la pubblicazione di saggi, ricerche, tesi di laurea e riviste destinate a far conoscere l'esistenza, le caratteristiche artistiche nonché le tradizioni, la sociologia e la storia dei mulini;
- mobilitare tutte le risorse disponibili per la conoscenza e la conservazione dei mulini e per la loro promozione per mezzo di pubblicazioni, memorie, conferenze, seminari, mostre, mezzi audiovisivi, musei, concorsi, gemellaggi, itinerari, adozioni di mulini e creazione di biblioteche tematiche;
- attivarsi presso le sedi istituzionali competenti per promuovere normative che facilitino le pratiche amministrative e abbattano i costi per le ristrutturazioni, la captazione delle acque, il funzionamento e la tassazione dei mulini storici;
- attivarsi perché vengano costituite altre sezioni locali di amici dei mulini;
- collegare l'Associazione con quelle similari italiane e estere;

- svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui di cui sopra sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

L'Associazione riunisce senza distinzione di origine, cittadinanza, religione o opinione gli amici dei mulini. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche e gli Enti pubblici e privati.

Sono previsti soci ordinari e onorari. Le domande di ammissione vanno rivolte al Consiglio dell'Associazione in carta libera e su apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che verrà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

Per i soci minorenni il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione

Tutti i soci hanno diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione e prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.

Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.

Ogni socio è tenuto al pagamento, entro i termini prescritti, della quota associativa fissata dall'Assemblea dei soci.

L'importo delle quote annuali è fissato dall'Assemblea annuale dei soci.

Art. 5 – Motivi di esclusione

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che verrà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5A - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs n. 117/ 2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art 6 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- Due vice presidenti
- Il Segretario
- Il Sindaco revisore

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta due terzi del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea viene convocata, con preavviso di almeno quindici giorni. La convocazione viene effettuata in modo generalizzato mediante avviso inserito nei canali telematici dell'associazione ed in modo personalizzato mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante invio di messaggio di posta elettronica o altro mezzo equivalente.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista. Avranno diritto al voto i soci iscritti da almeno due mesi.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di due deleghe scritte.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento
- discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 9 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, In questo caso è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 10 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici – finanziari, preventivo e consuntivo annuali.
- proporre l'ammontare della quota sociale annua.
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti.
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art. 12 – Entrate economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

f) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 – Aspetti amministrativi

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.

Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'Art. 9.

Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 15 – Regolamento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti norme del Codice civile.

Gabriele Setti (Presidente)

Silvano Bonaiuti (Segretario)